



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

DIRETTIVA

Oggetto: criteri direttivi in tema di intercettazioni di conversazioni tra l'indagato e il suo difensore.

Come è noto, l'art. 103 del codice di procedura penale, il quale, al comma 5, vieta la intercettazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori e, al comma 7, sanziona con la inutilizzabilità le intercettazioni eseguite in violazione di tale divieto.

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di intervenire più volte sul tema stabilendo i limiti di operatività del divieto e fissando alcuni principi, che possono ritenersi ormai consolidati.

In particolare è costante l'affermazione secondo la quale *il divieto in questione non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore e per il solo fatto di (rivestire) tale qualifica, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata.* (ex plurimis Sez. U, **Sentenza** n. 25 del 12/11/1993 Cc. dep. 14/01/1994; Sez. 2, **Sentenza** n. 26323 del 29/05/2014 Cc., dep. 18/06/2014; Sez. 5, **Sentenza** n. 42854 del 25/09/2014 Cc., dep. 13/10/2014:

E' altresì costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l'affermazione secondo la quale il divieto opera anche se il difensore non sia stato formalmente nominato o sia nominato in procedimento diverso, in quanto il divieto è posto *a garanzia della necessaria riservatezza dell'attività difensiva e, quindi, dipende esclusivamente dalla natura della conversazione intercettata, così come verificabile anche a posteriori. Ne consegue che l'inutilizzabilità delle intercettazioni con il proprio difensore sussiste quand'anche l'indagato non abbia ancora comunicato all'autorità procedente la nomina del difensore ai sensi dell'art.96 c.p.p., in quanto ciò che rileva ai fini della garanzia di cui all'art.103 è la natura del colloquio e non la formalizzazione del ruolo del difensore.* (Sez. 5, **Sentenza** n. 12944 del

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

18/02/2003 Cc. dep. 20/03/2003; Sez. 5, *Sentenza n. 17979 del 05/03/2013*
Ud. dep. 19/04/2013)

Sulla base di tali premesse la Corte ha avuto modo di chiarire che la prescrizione contenuta nell'art.103 c.p.p. non si traduce *in un divieto assoluto di conoscenza "ex ante"*, ma *implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione comporta l'inutilizzabilità delle risultanze dell'ascolto non consentito* (Sez. 6, *Sentenza n. 36600 del 04/05/2005* Cc. dep. 10/10/2005).

Il descritto quadro normativo e giurisprudenziale consente di fissare alcune linee direttive per la polizia giudiziaria e per i magistrati dell'ufficio, finalizzate ad uniformare l'attività dell'Ufficio e a contemperare le esigenze investigative e la garanzia della libertà del mandato difensivo.

a) Intercettazioni indirette nei confronti del difensore.

Il caso più frequente è quello delle intercettazioni *indirette* nei confronti di un difensore, cioè della captazione di conversazioni tra l'indagato e il suo difensore nel corso di attività di intercettazione disposta nei confronti dell'indagato.

Tali conversazioni non saranno utilizzabili, indipendentemente dalla formalizzazione della nomina, qualora attengano alla funzione difensiva.

In tal caso le conversazioni non dovranno essere riportate nei brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria, nei quali verrà apposta la annotazione *conversazione con il difensore non utilizzabile*, né potranno, di conseguenza, essere riportate nelle informative, comprese quelle redatte a supporto delle richieste di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni, né potranno essere utilizzate dal magistrato procedente per fondare richieste al giudice.

(Naturalmente le fonie resteranno agli atti del procedimento e saranno depositate secondo quanto previsto dal codice di rito).

In caso di dubbio in merito alla attinenza della conversazione alla funzione difensiva, la polizia giudiziaria sottoporrà il contenuto della conversazione trascritta e trasmessa con nota autonoma, alla valutazione del pubblico ministero procedente, il quale darà le opportune direttive. Se il p.m. riterrà la conversazione intercettata inutilizzabile, trasmetterà la nota, con il 'visto' del procuratore aggiunto competente, alla Segreteria particolare del Procuratore per la conservazione agli atti del Protocollo riservato; tali atti saranno distrutti se e quando il Giudice ordinerà la distruzione delle intercettazioni.

b) Intercettazioni dirette nei confronti del difensore.

Del tutto diverso è, invece, il caso in cui siano autorizzate e disposte intercettazioni *dirette* nei confronti del difensore, di regola in quanto raggiunto da indizi di reato e quindi iscritto nel registro ex art. 335 cpp. (oppure in altri casi particolari, ad esempio in quanto persona offesa).




In tali casi le intercettazioni saranno *di regola* sempre utilizzabili e il relativo contenuto potrà essere riportato nei brogliacci e nelle note informative, comprese quelle di richiesta di autorizzazione e proroga delle intercettazioni e nelle richieste del magistrato procedente al giudice.

Anche in tali casi, però, dovranno essere escluse le conversazioni attinenti alla funzione difensiva e quindi *di regola*, e con le precisazioni riportate sub a), tutte le conversazioni del difensore con soggetti estranei alle indagini e attinenti alla sua attività professionale.

In caso di dubbio in merito alla attinenza della conversazione alla funzione difensiva, la polizia giudiziaria sottoporrà il contenuto della conversazione, trascritta e trasmessa con nota autonoma, alla valutazione del pubblico ministero procedente, il quale darà le opportune direttive. Se il p.m. riterrà la conversazione intercettata inutilizzabile, trasmetterà la nota, con il 'visto' del procuratore aggiunto competente, alla Segreteria particolare del Procuratore per la conservazione agli atti del Protocollo riservato (fino alla eventuale distruzione delle intercettazioni ordinata dal Giudice).

Roma 16 giugno 2015

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Pignatone

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Pignatone', written over the printed name of the signatory.